



Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

PREMESSA

Gli interventi normativi degli ultimi anni del legislatore non solo nazionale ma anche provinciale, hanno dimostrato una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali;. L'art. 8 della **L.P. 27 dicembre 2010, n. 27** (legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire *“la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*. Il **20 settembre 2012** è stato quindi sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il **Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali** in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con il quale viene fissato il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. Tale Protocollo impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure nei confronti di tali società finalizzate al contenimento della spese indicate nel Protocollo, oltre ad altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una loro equilibrata gestione. Il Protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

- l'art. 1 *“Oggetto ed ambito di applicazione”*: individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che *“nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità*

organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società";

- l'art. 2 "*Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società*": dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;

- l'art. 3 "*Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese*": prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;

- l'art. 4 "*Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house*": stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;

- l'art. 5 "*Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione*" e l'art. 6 "*Numero dei componenti del consiglio di amministrazione*": fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;

- l'art. 7 "*Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti*": individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti.

Si ricorda infine che il citato protocollo stabilisce che, con riferimento a ciascuna società controllata, gli Enti valutano l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo.

Le misure contenute nel Protocollo sono state successivamente integrate dall'art. 4, comma 3, lettera f) della **L.P. 27 dicembre 2012, n. 25** (legge finanziaria per il 2013) che ha introdotto nuove disposizioni destinate agli organismi controllati dagli enti locali finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale: si prevede che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:

- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;

- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere;

La sopra citata legge finanziaria per il 2013, contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20 settembre 2012.

La L.p. 1/2014 (legge finanziaria per il 2014), ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza. Analogamente, la **Legge Provinciale 14/2014** (legge finanziaria per il 2015), ha definito ulteriori specificazioni relative al piano di miglioramento dei Comuni/Comunità, con una parte dedicata agli organismi partecipati.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il "**Protocollo di intesa sulla Finanza Locale**" siglato il **10.11.2014**, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni/Comunità includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, la Comunità individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi così detti in house. Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal "*Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali*", siglato il 20 settembre 2012 e di cui si è fatto cenno sopra.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

La **Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)**, all'art. 1, commi da 611 a 614 detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche allo scrivente Ente.

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il **31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie** direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il **31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una **relazione sui risultati conseguiti** da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ORGANI COINVOLTI

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per il Comun general de Fascia è il Consei General. Lo si evince dall'art. 9 comma 2 lett. b) dello Statuto, che conferisce al Consei General la competenza in materia di "atti di indirizzo, ivi compresi i piani e i programmi, gli schemi delle intese a carattere generale relative alle materie e ai compiti di cui all'art. 19, commi 5 e commi da 7 a 11, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3".

La deliberazione assembleare di approvazione del piano operativo e della relazione potrà essere assunta "su proposta" della Procuradora.

ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consei General, che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile.

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Quanto sopra premesso, il nostro Ente detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

1. 0,3931 % in **Informatica Trentina S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce i servizi informatici, anche per le Comunità;
2. 0,42 % nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche della Comunità. Il Consorzio a'sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento;
3. 0,0378 % nel **Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa Soc. Cooperativa a r.l.**, con sede in Pozza di Fassa (TN), C.F. – P. IVA 00104200225, avente per oggetto la produzione di energia elettrica e che possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Federazione Trentina della Cooperazione

Catinaccio Impianti a Fune Spa

Funivie Buffaure Spa

Primiero Energia Spa

S.E.T. Distribuzione Spa

S.C.I.A.S. Pozza di Fassa Soc. Coop.

Fassa Promotion Srl

Azienda per il Turismo Val di Fassa Soc. Coop.

E' da rilevare che le altre due società partecipate non possiedono partecipazioni in altre società (**c.d. partecipazione indiretta**). Tale fatto è positivo in quanto riduce i rischi per la finanza pubblica dovuti all'assenza di un potere di intervento diretto e, in generale, di minori poteri di governance.

CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge che:

sub a): le attività espletate dalle sopra richiamate società **1, 2 e 3**, sono da ritenersi **indispensabili** al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione);

Tra le attività indicate in detta tabella, i servizi pubblici a rete: sono indicati espressamente e si fa riferimento unicamente a: servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale e per l'energia elettrica la nota in calce precisa: “ Potrebbe essere considerata l'esclusione da questo elenco di gas ed elettricità, per lo meno a partire da una certa data (2016 o 2017) “. Ne consegue che per il Commissario questi sono gli unici servizi a rete e pertanto solo ad essi si applicherà la normativa di cui all'art. 3 e 3 bis del D.L. 138/2011.

Sono poi indicati i Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti): in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (reti telematiche ecc.) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registratasi nel nostro Paese. Fra i servizi amministrativi devono essere ricomprese le attività direttamente o indirettamente rivolte alla gestione /erogazione di funzioni amministrative quali ad esempio la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'ente locale.

La locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m. (finanziaria 2008). Preme infatti ricordare che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell’ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso. Ora secondo la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici.

Va infine evidenziato che la soc. **1** rientra tra, c.d. “Società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento per le quali, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (Delibera n. 10/2014) l’adesione degli enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva delle società, che oltretutto ha stabilito il trasferimento a titolo gratuito agli enti locali delle rispettive quote di partecipazione. La eventuale dismissione di tali quote, dal punto di vista strettamente economico, non comporterebbe oltretutto alcun vantaggio all’ente.

sub b): dall’analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3** è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

sub c): dall’analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3** svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

sub d): il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica che non riguardano le nostre partecipazioni;

sub e): Per quanto riguarda la partecipazione del Comun general de Fascia alla società Informatica Trentina S.p.a., si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Peraltro è da ricordare che per effetto dell’art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, “*al fine di perseguire l’obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall’articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell’ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L’organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell’attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale*”. Ciò vale anche per la sopra richiamata società **1**.

Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., si ricorda che Il Consorzio a sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall’art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le

società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società.

Per quanto riguarda infine la società cooperativa **Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa**, è una società che offre il proprio servizio di fornitura di energia elettrica a prezzi contenuti nel nostro ambito territoriale e di cui il C.G.F. beneficia dal momento della sua adesione a socio. La quota sottoscritta corrisponde allo 0,0378% di partecipazione per un valore di € 575,61 e la stessa concorre alla riduzione delle spese correnti di gestione dell'Ente, quindi della spesa pubblica.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. e), nonché per adempiere a quanto previsto dal ***Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali*** di data **20 settembre 2012**, **non si ravvisa la necessità di dover apportare alcuna modifica** rispetto all'attuale situazione nelle partecipazioni dell'Ente .

Data

LA PROCURADORA
Elena Testor

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PRESIDENTE / L PRESIDENT
F.TO Francesco Pitscheider

IL SEGRETARIO SUPPLENTE / L SECRETÈR SUPLENT
F.TO dr. Antonio Belmonte

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

<i>Copia valiva a l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.</i>

VISTO / SOTSCRIT:

IL SEGRETARIO SUPPLENTE/ L SECRETÈR SUPLENT
- dr. Antonio Belmonte -

Pozza di Fassa, 7 agosto 2015.
Poza, ai 7 de aost del 2015.